



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE CIVILE

Via Verdi, 4 - 47021 San Piero in Bagno (FC) Tel. 0543 900411 - Fax 0543 903032
PEC: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it - protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it
www.comune.bagnodiromagna.fc.it



Gemellato con
Moutiers (FR)
Rapperswil (CH)

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO
FINALIZZATO ALLA
FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA
PER IL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PER IL 2025-2026-2027-2028
(C.I.G.).**

**Il Responsabile del
Settore Lavori e Servizi Pubblici**
Dott. Ing. Alessio Boncompagni
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005

SOMMARIO

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 5 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

**ART. 6 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E VERIFICA
RISPONDENZA DEI BENI**

ART. 7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART.13 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 14 RECESSO

ART. 15 SCORRIMENTO

ART. 16 CONTRATTO – CONDIZIONI DI STIPULA

ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

**ART.18 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO**

ART. 19 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

ART. 20 RISERVATEZZA

ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 23 DOMICILIO LEGALE

ART. 24 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 RUP

ART. 2 ACQUISTO FORNITURA

ART. 3 VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 5 TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende:

Per “impresa” o “impresa aggiudicataria” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “fornitore” o “ditta fornitrice” o “appaltatore” o “ditta appaltatrice”, il soggetto d'impresa aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato.

Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.”, l'Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna che affida all'Impresa quanto previsto dal presente Capitolato.

Per “accordo quadro” il contratto concluso da questa Stazione Appaltante con l'aggiudicatario della presente procedura di affidamento, il cui scopo è stabilire le clausole concernenti le forniture, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, in particolar modo per quanto riguarda i prezzi, le quantità e le tipologie.

Per “capitolato”, il presente documento.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Bagno di Romagna (FC) intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, previo confronto di preventivi, con la modalità dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs n. 36/2023, della durata di quattro anni con un unico operatore economico, per la “Fornitura di materiali da Ferramenta”

Poiché non è possibile determinare a priori le quantità e le tipologie dei materiali da acquistare, le ditte invitate tramite portale MePa, dovranno indicare nella RdO, le percentuali di ribasso da applicare ai prezzi di listino in vigore un ribasso per ciascuna delle seguenti categorie merceologiche.

Si precisa che l'elenco di seguito riportato ha carattere indicativo e non esaustivo: esso serve a identificare le principali tipologie di materiali che potranno essere richieste all'aggiudicatario, senza escludere la possibilità di richiedere altri prodotti simili.

Categorie merceologiche:

- UTENSILERIA (Chiavi, martelli, cacciaviti, dischi, punte e simili)- [Peso 30%][Sconto____%];
- FISSAGGI- VITERIA (viti, tasselli, fascette e simili)-[Peso 10%][Sconto____%];
- MESTICHERIA (pitture,colori, pennelli, rulli, nastri stucchi e simili)-[Peso 40%][Sconto____%];
- SERRATURE (Chiavi, cilindri, lucchetti, maniglie e simili)-[Peso 20%][Sconto____%];

In relazione al peso proporzionale della categoria merceologica per lo sconto riservato alla stessa , come sotto definito si provvederà a definire lo sconto medio ponderato che sarà utile a definire, in seguito la graduatoria finale.

$$\text{Sconto medio ponderato} = \frac{(\sum (\text{Peso}_i \times \text{Sconto}_i))}{(\sum \text{Peso}_i)}$$

Tutti i prodotti dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno **12 mesi** decorrenti dalla data di acquisto e rispettare i requisiti tecnici di cui al presente articolo e riportati all'art. 6 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto avverrà tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito ME.PA), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, previo confronto di preventivi, attraverso l'emissione di un'apposita Richiesta di offerta (RdO) all'interno dello stesso Mercato.

Verrà individuato come aggiudicatario l'operatore economico che avrà inviato l'offerta con il criterio del minor prezzo, identificato nella maggior percentuale di sconto da applicare ai prezzi di listino in vigore per le 4 categorie merceologiche indicate.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023, il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART.4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L' accordo quadro ha durata quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel paragrafo successivo.

Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso **non ha diritto** ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 5 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 59 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in **€ 36.000**, così suddiviso su ciascuna annualità:

Forniture

per il 1° anno	€ 9.000
per il 2° anno	€ 9.000
per il 3° anno	€ 9.000
per il 4° anno	€ 9.000
Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 36.000,00

Alla suddetta cifra occorre aggiungere IVA di legge, così suddivisa:

per IVA al 22%

per il 1° anno	€ 1.980
per il 2° anno	€ 1.980
per il 3° anno	€ 1.980
per il 4° anno	€ 1.980
Totale IVA	€ 7.920,00

Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

La suddetta cifra è stata stimata sulla base di quanto speso dall'Amministrazione negli ultimi tre anni per l'acquisto di materiale da ferramenta necessario per riparazioni o piccoli interventi di manutenzione da eseguire in amministrazione diretta.

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto massimo.

Il valore effettivo dell'affidamento potrà variare in diminuzione rispetto all'importo massimo stimato dell'accordo quadro e non sussiste diritto dell'impresa al raggiungimento di un importo minimo; pertanto l'affidatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti, indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dal presente accordo quadro e derivanti da eventuali diminuzioni di qualsiasi importo del valore come sopra stimato dell'accordo quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario dell'accordo quadro medesimo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro con il quale stipulare il contratto.

Il fornitore AVRA' L'OBBLIGO di aggiornare la spesa in modo dettagliato e di **provvedere mensilmente** all'invio della fattura, entro la prima settimana del mese successivo allegando il resoconto completo degli articoli acquistati con i relativi prezzi.

I prezzi resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 6 parte seconda del presente Capitolato.

ART. 6 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E VERIFICA RISPONDENZA DEI BENI

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista. Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna.

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata dell'accordo quadro, di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

ART. 7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi di fornitura.

ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) i listini prezzi e i cataloghi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti Pubblici.

ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:

a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:

- dei requisiti di carattere generale cioè l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'appalto della fornitura, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze.

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 13 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 c. 1 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii. L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 122 c. 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

Costituiscono altresì causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;

- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
- d) sospensione dell'Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
- e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'Operatore Economico che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa; in tale caso l'amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

ART. 14 RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture acquistate, nonché previo formale preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 15 SCORRIMENTO

In caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, recesso o risoluzione anticipata del contratto con l'originario appaltatore, l'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla RDO, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 CONTRATTO - CONDIZIONI DI STIPULA

Per gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitoli e/o il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto si considera perfezionato, quando la Stazione Appaltante riceve, tramite PEC, al Protocollo dell'Ente, il contratto firmato digitalmente dalla controparte, per accettazione.

L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, è ammessa nei casi previsti dall'art. 17 c. 9 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,

in base alla normativa vigente.

ART. 18 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo quadro, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione dei crediti è invece consentita e resta disciplinata dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dalla normativa vigente in materia di appalti (art. 120 c. 12 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii).

La cessione del credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione Comunale.

ART. 19 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: COMMERCIO.

ART. 20 RISERVATEZZA

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

L'Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 22 "Trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; l'Operatore economico, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati forniti dall'impresa saranno raccolti e trattati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Bagno di Romagna.

Il Responsabile è l'Ing. Alessio Boncompagni, Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici. L'incaricato del trattamento è il personale del Settore Lavori e Servizi Pubblici.

ART. 23 DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Bagno di Romagna, nel Palazzo Comunale.

ART. 24 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Forlì.

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessio Boncompagni, Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici.

ART. 26 RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTE

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 RUP

Ai sensi dell'art. 114 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (art. 114 c. 7 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii).

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dott. Ing. Alessio Boncompagni, Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici.

ART. 2 ACQUISTO FORNITURA

L'operatore economico deve **provvedere mensilmente** all'invio della fattura, **entro la prima settimana del mese successivo** allegando il rendiconto completo degli articoli acquistati con i relativi prezzi.

ART. 3 VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA

In ogni caso l'Operatore economico è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte di questa Amministrazione, non solleva l'Operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle forniture, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'amministrazione Comunale, farà presente tempestivamente e per iscritto al fornitore i vizi rilevati e previo contraddittorio di cui all'art. 12 del presente Capitolato, potrà a propria scelta optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, e la sostituzione dei beni, a seconda della gravità del vizio accertato, riservandosi la facoltà dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale **dovrà essere emessa regolare fattura mensilmente, entro la prima settimana del mese successivo.**

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- ✓ codice CIG (Codice Identificativo Gara)
- ✓ codice univoco ufficio 0TYGAJ
- ✓ il riferimento della determina di affidamento e di impegno;
- ✓ il riepilogo del materiale acquistato.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di Bagno di Romagna, previo accertamento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell'INPS e INAIL.

L'Operatore Economico sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Eventuali oneri a carico dell'Operatore Economico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le penalità, potranno essere detratti direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.

Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura "scissione dei pagamenti".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/3/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato decreto.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

I pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore dovranno transitare sul conto corrente dedicato. L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI

In base all'art. 60 del D.Lgs 36/2023, è ammessa la revisione prezzi ed in particolare quanto stabilito dal comma 3 in base agli indici ISTAT, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento al predetto articolo e alla normativa vigente in materia.